



5

Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1 Sussidi di base destinati alle università cantonali
e agli altri istituti accademici

Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 2927,0 milioni di franchi per i sussidi di base destinati alle università cantonali e agli altri istituti accademici secondo l'articolo 50 lettera a LPSU.

Art. 2 Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali

Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 2305,3 milioni di franchi per i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali secondo l'articolo 50 lettera b LPSU.

Art. 3 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative nonché sussidi
a infrastrutture comuni

¹ Per i sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU e per i sussidi a infrastrutture comuni secondo l'articolo 47 capoverso 3 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 424,9 milioni di franchi.

1 RS 101
2 RS 414.20
3 FF 2020 3295

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 4 Sussidi vincolati a progetti

¹ Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 123,7 milioni di franchi.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 5 Previsioni sul rincaro

I limiti di spesa e i crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

Art. 6 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.